

## IVA

---

### ***No alla doppia sanzione per il credito Iva inesistente***

di Lucia Recchioni

In caso di **operazioni inesistenti**, se è stata recuperata e sanzionata l'**illegittima detrazione** dell'Iva addebitata in fattura e l'**infedeltà dichiarativa**, non è punibile anche il successivo **utilizzo del credito inesistente in compensazione**: è questo il chiarimento fornito con la [risoluzione AdE 36/E/2018](#).

La questione oggetto della richiamata risoluzione origina dall'**attività istruttoria** nei confronti di alcune società, all'esito della quale l'Amministrazione aveva rilevato la **contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti** e la conseguente **compensazione** del credito Iva emerso.

I soggetti accertati, raggiunti da una **doppia sanzione**, sia per **illegittima detrazione** e **infedele dichiarazione** ([articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#)) che per **compensazione di crediti inesistenti** ([articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)), **contestavano** il provvedimento; l'Ufficio Accertamento della Direzione Regionale si rivolgeva quindi alla **Direzione Centrale**.

Quest'ultima, nel fornire la già accennata risposta, si è innanzitutto soffermata sulle **modifiche normative** che hanno interessato l'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), e, soprattutto, sulla nuova specifica definizione normativa di "**credito inesistente**" introdotta con il **D.Lgs. 158/2015**.

Ad oggi, infatti, si definisce **inesistente** "*il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*".

Questa **definizione**:

- da un lato, consente di tenere conto della molteplicità dei **crediti agevolativi** presenti in ambito fiscale, evitando che possa essere irrogata al contribuente una **sanzione** particolarmente **grave** nel caso in cui sussistano i **requisiti sostanziali** previsti dalla norma istitutiva del credito ma **non** siano stati posti in essere esclusivamente gli **adempimenti di natura formale** (sempreché l'effettuazione di detti adempimenti non sia considerata **elemento costitutivo** di maturazione del credito);
- dall'altro, attribuisce rilevanza alla possibilità di verificare l'esistenza del credito mediante **procedure automatizzate**, evitando così che si applichino le **sanzioni più gravi** quando il credito, fruito indebitamente in compensazione, possa comunque essere "**intercettato**" mediante **controlli automatizzati**, privando quindi di **lesività** la

condotta del contribuente.

Emerge quindi chiaramente la volontà legislativa di dettare una **disciplina speciale** per **sanzionare e recuperare il credito che, artatamente creato, è stato utilizzato in compensazione nei modelli F24**: in tal caso, poiché l'inesistenza del credito **non è riscontrabile** partendo dal controllo delle **dichiarazioni fiscali**, le modalità di recupero dello stesso non possono che essere quelle previste dall'[articolo 1, comma 421, L. 311/2004](#), e cioè la notifica di apposito **atto di recupero**.

Se, invece, il **credito inesistente** da eccedenze d'imposta è stato **esposto in dichiarazione** e successivamente utilizzato, è necessario ricorrere agli atti tipici di **accertamento**, con applicazione della sola sanzione per **infedele dichiarazione**; diversamente opinando la **stessa violazione sarebbe punita due volte**.

Infatti, a fronte di un'**unica violazione**:

- sarebbe sanzionata la contabilizzazione delle **fatture inesistenti** e la **riduzione del debito d'imposta** (o l'indicazione di un **maggior credito**), con **recupero del minor credito spettante**;
- sarebbero poi sanzionate tutte le **indebite compensazioni** effettuate negli **anni successivi**.

Come chiarito invece dall'**Agenzia delle entrate**, a seguito del **recupero del minor credito** nell'ambito della contestazione per **infedele dichiarazione**, le **compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità** e **non possono essere quindi più contestate né recuperate**.



Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >